REGOLAMENTO (CEE) N. 57/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 in ordine al tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine nella Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato, in base alla procedura di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento, in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari ;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della peseta nel corso del periodo di riferimento dal 30 dicembre 1987 al 5 gennaio 1988, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 56/88 (4), nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 3882/87 (5) comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (6), degli importi compensativi applicabili in Grecia nel settore delle carni suine con decorrenza dall'11 gennaio 1988 ; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 1678/85, nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 3882/87 il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo :

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Pta	Applicabile sino al ...	1 ECU = ... Pta	Applicabile dal ...
« Carni suine	154,984	10 gennaio 1988	155,643	11 gennaio 1988 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dall'11 gennaio 1988.

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(4) Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 13.
(6) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente